



Ordinanza sull'importazione dall'Indonesia all'aliquota preferenziale di olio di palma prodotto in maniera sostenibile

del ...

Avamprogetto, dicembre 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 3 della legge federale del 25 luglio 1982¹ sulle misure economiche esterne; visto l'articolo 130 della legge del 18 marzo 2005² sulle dogane e in adempimento dell'Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 2018³ tra gli Stati dell'AEELS e l'Indonesia (CEPA),

ordina:

Art. 1 Importazione di olio di palma e di olio di palmisti all'aliquota preferenziale

Chi intende importare dall'Indonesia olio di palma e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1511 (olio di palma) oppure olio di palmisti e sue frazioni di cui alla voce tariffaria 1513 (olio di palmisti) a una delle aliquote di dazio fissate nell'allegato 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995⁴ sul libero scambio 2 (aliquota di dazio preferenziale) deve comprovare che la merce è stata prodotta in conformità con gli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 8.10 CEPA (prova di sostenibilità).

Art. 2 Prova di sostenibilità: forma, termine e validità

¹ La prova di sostenibilità deve essere fornita con uno dei certificati della catena di approvvigionamento di cui all'articolo 3.

² La prova di sostenibilità deve essere approvata dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO) prima che venga importato per la prima volta olio di palma o olio di palmisti all'aliquota preferenziale.

³ La prova di sostenibilità è considerata fornita per tutte le importazioni di merci per le quali il certificato della catena di approvvigionamento è stato rilasciato.

¹ RS 946.201

² RS 631.0

³ RS 0.....

⁴ RS 632.319

Art. 3 Sistemi di certificazione riconosciuti

Ai fini della prova di sostenibilità sono ammessi i certificati della catena di approvvigionamento rilasciati in base a uno dei sistemi di certificazione seguenti:

- a. certificazione secondo la *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO), modello di catena di approvvigionamento *Identity Preserved* (IP) in base agli *RSPO Principles and Criteria* del 2013 o del 2018⁵ e ai *Supply Chain Certification Systems* del 2017 o del 2020⁶;
- b. certificazione secondo la RSPO, modello di catena di approvvigionamento *Segregated* (SG), in base agli *RSPO Principles and Criteria* del 2013 o del 2018⁷ e ai *Supply Chain Certification Systems* del 2017 o del 2020⁸;
- c. certificazione secondo l'*International Sustainability and Carbon Certification PLUS* (ISCC PLUS), *Segregated*, in base all'*ISCC PLUS System Document* del 2019⁹, versione 3.2, e all'*ISCC 203 Traceability and Chain of Custody Document* del 2019¹⁰, versione 3.1;
- d. certificazione secondo il *Palm Oil Innovation Group* (POIG) in combinazione con la RSPO IP o la RSPO SG, in base ai *Palm Oil Innovation Group Verification Indicators* del 2019¹¹.

Art. 4 Domanda di approvazione della prova di sostenibilità

¹ La domanda di approvazione della prova di sostenibilità deve essere presentata alla SECO.

² Deve essere corredata del certificato della catena di approvvigionamento e recare le indicazioni:

- a. sul richiedente, in particolare nome e sede;
- b. sul certificato della catena di approvvigionamento, in particolare numero e data di scadenza;

³ Le indicazioni di cui al capoverso 2 devono essere fornite tramite il modulo messo a disposizione dalla SECO.

⁴ Se approva la domanda, la SECO assegna al richiedente un numero identificativo della prova di sostenibilità fornita.

⁵ Può subordinare l'approvazione a condizioni specifiche.

⁵ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.

⁶ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.

⁷ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > P&C 2018 > Updates.

⁸ Consultabile all'indirizzo www.rspo.org > Certification > RSPO Supply Chain.

⁹ Consultabile all'indirizzo www.iscc-system.org > Process > ISCC Documents > ISCC PLUS > ISCC PLUS System Document.

¹⁰ Consultabile all'indirizzo www.iscc-system.org > Process > ISCC Documents > ISCC EU > ISCC EU 203 – Traceability and Chain of Custody.

¹¹ Consultabile all'indirizzo www.poig.org > The POIG Charter > POIG Verification Indicators.

⁶ L'approvazione resta valida fintantoché è valido il certificato della catena di approvvigionamento.

Art. 5 Dichiarazione doganale

¹ Chi intende importare olio di palma oppure olio di palmisti dall'Indonesia all'aliquota preferenziale deve indicare nella dichiarazione doganale il numero identificativo assegnatogli.

² Con la dichiarazione doganale gli importatori confermano che la merce importata è certificata in base a uno dei sistemi di certificazione di cui all'articolo 3.

Art. 6 Verifica dei sistemi di certificazione

¹ In collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), la SECO verifica periodicamente i sistemi di certificazione di cui all'articolo 3 per verificare se le seguenti condizioni continuano a essere soddisfatte:

- a. i sistemi di certificazione sono idonei a certificare il rispetto degli obiettivi di sostenibilità di cui all'articolo 8.10 CEPA;
- b. le organizzazioni responsabili garantiscono l'attuazione efficace dei sistemi di certificazione;
- c. i processi interni concernenti le revisioni e i ricorsi sono svolti in modo trasparente e comprensibile;
- d. i sistemi di certificazione sono verificati da un organismo indipendente;
- e. la tracciabilità dell'olio di palma e dell'olio di palmisti è garantita.

² In sede di verifica, la SECO può tenere conto delle segnalazioni di terzi, in particolare della società civile, e coinvolgere esperti.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr